



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO ROMA
SEZIONE LAVORO

composta dai Consiglieri:

Dott.	Presidente
Dott.	Consigliere
Dott.	Consigliere rel.

all'udienza del 27.3.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7356/2012 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

.....

elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita 8 nello studio dell'Avv. D. Loiacono, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPS

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Amba Aradam 5 presso l'Avv., che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

EQUITALIA SUD SPA

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria 11 nello studio dell'Avv., che la rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza Tribunale del lavoro di Roma n. 7201/2012

CONCLUSIONI: Come dagli atti introduttivi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto il Tribunale del lavoro di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva l'opposizione interposta da avverso l'intimazione n. 097 2011 9056997525, con cui l'Inps gli aveva chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni portate dalla cartella esattoriale presupposta n. 097 2006 0011597145.

Con ricorso depositato il 18.9.2012 il impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.

L'Inps e Equitalia sud spa si costituivano in giudizio con distinte memorie, resistendo al gravame.

Concesso termine per note, all'udienza odierna la causa era decisa come in dispositivo.

Osserva la Corte che la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso del assumendo che, essendo stata dimostrata in giudizio l'avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta, restava preclusa la disamina dell'eccezione di prescrizione del credito portato dai relativi ruoli e che le altre eccezioni sollevate dall'opponente non meritavano accoglimento perché non si risolvevano in ipotesi di nullità positivamente previste.

L'appellante ha affidato ai seguenti motivi la chiesta riforma della sentenza in esame:

1. la cartella presupposta non era stata notificata, tanto evincendosi dall'incompletezza della relata concernente il procedimento attivato allo scopo dal soggetto notificatore;
2. di conseguenza, il diritto alle somme portate dall'ingiunzione di pagamento era prescritto perché esercitato dopo il termine quinquennale ex l. 335/1995;
3. era stata disconosciuta la conformità delle copie prodotte da Equitalia agli originali, sicché il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare, ai fini del decidere, il documento invocato dall'ente esattore per dar conto della notifica;
4. non vi era stata pronuncia sulle altre eccezioni prospettate nel ricorso introduttivo del I grado, ossia l'omessa indicazione della normativa di riferimento per la determinazione dell'entità delle somme pretese, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per non essere stato indicati nell'intimazione impugnata modalità, termini e competenza per proporre l'opposizione, la mancata notificazione dell'avviso bonario, la violazione del principio di chiarezza degli atti impositivi, l'inesistenza del credito preteso dall'Inps, l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Cominciando con il vagliare congiuntamente i motivi 1 e 2, stante la loro connessione e la decisività delle osservazioni che seguono, osserva la Corte che è principio di legittimità ormai fermo, quello secondo cui *«In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella*



esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dai consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (SU 19071/2016; Cass. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)»

Ebbene, l'esame della cartolina postale, relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 097 2006 0011597145 presupposta all'intimazione di pagamento oggetto di diretta impugnazione da parte del, mostra in modo piano l'assenza della sottoscrizione del soggetto, cui si dice consegnato il plico in notificazione.

Invero, l'agente notificatore ha barrato la casella di consegna del plico *"in assenza del destinatario"* e quella relativa alla qualità del ricevente -in specie, *"coniuge"*-, provvedendo anche ad indicare le generalità del detto ricevente -ossia *"..... che si è qualificata moglie"*-, ma non ha curato di far apporre dal ricevente la firma nell'apposito spazio.

Dunque, il procedimento di notificazione attivato dall'ente esattore non si perfezionato secondo le previsioni positive di riferimento, il che esclude che si sia prodotto l'effetto di conoscenza legale del contenuto dell'atto in consegna.

Legittimamente, quindi, l'appellante aveva -e ha anche in questa sede eccepito- la prescrizione dei contributi dedotti in giudizio pure con riferimento al periodo anteriore alla loro iscrizione a ruolo, non essendo incorso in alcuna decadenza ex art. 24 dlgs 46/99 e residuando in suo favore l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligazione contributiva, in esame.

L'eccezione, poi, è del tutto fondata, perché i crediti in via di recupero esattoriale si riferiscono al periodo 2003/2004 e non vi è prova in atti che il termine quinquennale di prescrizione ex l. 335/1995 sia stato tempestivamente interrotto prima del suo spirare.

Infatti, l'intimazione di pagamento n. 097 2011 9056997525 è istata notificata il 12.5.2011, quindi oltre il compimento del termine, mentre l'Inps allega, ma non prova, che il avesse presentato nel marzo 2008 istanza di rateizzazione proprio con riguardo al credito contributivo controverso, essendosi limitato l'Istituto a produrre in giudizio dei meri estratti conto elaborati dai propri uffici, viepiù privi di valore certificativo.

La prescrizione dei contributi, poi, ha travolto anche il diritto dell'Inps alle sanzioni di legge, pure pretese con l'intimazione al vaglio, perché assoggettate al medesimo termine estintivo del diritto ai contributi, cui accedono.



Dunque, non sussiste attualmente l'obbligo del al pagamento delle somme chiestogli con l'intimazione di pagamento n. 097 2011 9056997525000.

Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, che assorbono ogni necessità per la Corte di riflettere sugli altri motivi d'impugnazione, per non poter derivare dagli stessi più di quanto già riconosciuto in favore dell'appellante, la sentenza di I grado deve essere riformata e va resa la superiore declaratoria.

Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza e sono poste a carico solidale dell'Inps e dell'Inail per l'interesse comune alla causa, ex art. 97 cpc.

PQM

Visto l'art. 437 cpc:

In riforma della sentenza impugnata:

- Dichiarare che non sussiste l'obbligo di di pagare il credito chiestogli con l'intimazione di pagamento n. 097 2011 9056997525 000.
- Condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per il I grado e in € 2.000,00 per il II grado, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Roma, 27.3.2017

Il Consigliere Estensore

Dott.

Il

Presidente

....

